



**Ambito Territoriale di Caccia VT 1**  
**ASSOCIAZIONE "ALTA TUSCIA"**  
*Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria*

Viterbo, 24 gennaio 2025

Prot. 107 /25

**AFFIDAMENTO DIRETTO**  
**ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023**  
**FORNITURA DI N° 1.100 (millecento) FAGIANI (*Phasianus colchicus*)**

**PREMESSA**

L'articolo 50 comma 1 lettera B) del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito indicato anche come nuovo codice) prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento delle attività di servizi e forniture, in affidamento diretto, fino all'importo di 140.000 euro.

L'allegato I al d.lgs. n. 36/2023 definisce all'art.3, c.1, lett.d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art.50, c.1, lett. a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*".

Si fa rilevare preliminarmente come la fornitura di cui all'oggetto non possa avere un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48 comma 2 del d.lgs. 36/2023, per il valore di entità minore della soglia comunitaria. Si evidenzia altresì come l'assenza di interesse transfrontaliero sia da desumersi anche in relazione alle specifiche tecniche della fornitura che prevede reperibilità ordinaria sul mercato, non lasciando presupporre l'interesse di operatori esteri.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali intavolando anche con vari operatori trattative parallele, si intende pertanto fare riferimento, oltre che a quanto previsto dal nuovo codice ed ai suoi principi, alle disposizioni del codice civile.

Si prende pertanto a riferimento la definizione data al preventivo di spesa da Cass. civ., Sez. III, 01/03/2007, n. 4806, quale "*mera elencazione di prezzi posti in corrispondenza con materiali o interventi tecnici da eseguire, che è invece una caratteristica propria di un preventivo di spesa, al fine di mettere in condizione la parte interessata di conoscere analiticamente sia le prestazioni da compiere che i relativi prezzi*".

Ricordando altresì come in base alle disposizioni del nostro codice civile in tema di contratti, la manifestata disponibilità ad avviare una trattativa non può equipararsi a un'offerta contrattuale; per potersi avere propriamente un'offerta vincolante, rispetto alla quale la semplice accettazione

Via M.te San Valentino, 2 - 01100 Viterbo - Tel. 0761 341105  
Cod. Fiscale 90053310562



**Ambito Territoriale di Caccia VT 1**  
**ASSOCIAZIONE "ALTA TUSCIA"**  
*Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria*

equivale a conclusione del negozio, occorre che l'oggetto del contratto sia precisamente determinato in tutti i suoi elementi e che, in particolare, siano definite le rispettive prestazioni a carico delle parti (Cass., 7 luglio 2009, n. 15964; Cass., 15 dicembre 1982, n. 6922).

L'indagine di mercato ha per oggetto la fornitura di n° 1.100 (millecento) fagiani (*Phasianus colchicus*), dalle caratteristiche ed alle condizioni meglio precisate dal Capitolato Speciale.

La stazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

Il presente avviso, dunque, non può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., oppure come avviso o bando ai sensi dell'Allegato II.6 del nuovo codice.

La stazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all'affidamento se il preventivo non risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del contratto.

## **1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

ATC VT1 via Monte San Valentino, 2 – 01100 Viterbo

Tel. 0761.341105 – e-mail [info@atcvt1.it](mailto:info@atcvt1.it) – PEC [atcvt1@pec.it](mailto:atcvt1@pec.it) – Sito [www.atcvt1.it](http://www.atcvt1.it)

## **2. OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO**

Il rapporto contrattuale è delineato come espletamento della fornitura di n° 1.100 (millecento) fagiani (*Phasianus colchicus*).

Importo complessivo: euro 24.156,00 (ventiquattromilacentocinquantasei) IVA compresa.

Il corrispettivo è da considerarsi a misura ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) dell'Allegato I.7 del nuovo codice.

La consegna dei fagiani dovrà essere effettuata tra il 20 ed il 28 febbraio 2025, fatte salve cause di forza maggiore (es. meteo avverso e proibitivo).

I fagiani dovranno essere forniti con anello di identificazione dell'allevamento di provenienza.



**Ambito Territoriale di Caccia VT 1**  
**ASSOCIAZIONE "ALTA TUSCIA"**  
*Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria*

### 3. PRECISAZIONE SUL CONTRATTO APPLICATO

L'articolo 11 ai commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023 prevede che:

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

Secondo quanto riportato dalla relazione di accompagnamento al nuovo codice, la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere *"anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisce con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico"*.

Ed al riguardo tale relazione precisa che *"I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una "memoria del tutto" che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica ("normogenetica") rispetto alle singole norme"*.

Sulla base di quanto sopra riportato risulta che, anche in caso di affidamento diretto (di lavori, di servizi, di forniture), è necessario applicare il principio generale dell'applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro.

L'art.102 del d.lgs. 36/2023 prevede che:

1. nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Via M.te San Valentino, 2 - 01100 Viterbo - Tel. 0761 341105  
Cod. Fiscale 90053310562



**Ambito Territoriale di Caccia VT 1**  
**ASSOCIAZIONE "ALTA TUSCIA"**  
*Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria*

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art.110 citato, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell'art. 41, c.14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l'interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata dal Tar Piemonte, sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che il concorrente, a pena di inammissibilità, all'interno del proprio preventivo dichiara:

- A) di impegnarsi a garantire al personale impiegato nel servizio il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizio, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di servizio comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- B) che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'operatore economico, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione del servizio.

#### **4. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il responsabile unico del progetto – RUP - (ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023) è il dott. Luca Montaccini.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi a presentare preventivo gli operatori economici, secondo le disposizioni dell'art. 65 del nuovo codice.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli artt. 94 e 95 del nuovo codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.



**Ambito Territoriale di Caccia VT 1**  
**ASSOCIAZIONE "ALTA TUSCIA"**  
*Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria*

## 6. PROCEDURA

L'operatore economico dovrà far pervenire la propria proposta/preventivo esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, indicando l'oggetto "FORNITURA DI N. 1.100 FAGIANI" all'indirizzo sopra riportato entro e non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione.

La proposta dovrà contenere:

- A) il preventivo, indicando il numero dei capi disponibili per la fornitura;
- B) il capitolato speciale firmato digitalmente per accettazione;
- C) la dichiarazione sui requisiti generali;
- D) la dichiarazione di congruità dell'offerta;
- E) il modello di tracciabilità debitamente compilato e firmato digitalmente.
- F) relazione tecnico - operativa

L'eventuale atto di affidamento sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'ATC VT1.

Ai sensi dell'art.52 del nuovo codice, qualora non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

## 7. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'operatore affidatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento della fornitura, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva a sua scelta tra cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 53, d.lgs. 36/2023, con le modalità di cui al medesimo e dell'art. 106, dello stesso d.lgs., pari al 10% dell'importo contrattuale (calcolato senza IVA).

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia deve avere validità fino alla scadenza del contratto e sarà svincolata secondo il disposto del citato d.lgs. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ATC VT 1.

La garanzia deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ATC VT 1.

Via M.te San Valentino, 2 - 01100 Viterbo - Tel. 0761 341105

Cod. Fiscale 90053310562



**Ambito Territoriale di Caccia VT 1**  
**ASSOCIAZIONE "ALTA TUSCIA"**  
*Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria*

Il partecipante in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati, ha diritto al beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione. In tal caso dovrà essere prodotta copia conforme della certificazione. Per quanto non indicato, si rinvia al succitato art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

#### **8. SUBAPPALTO**

È consentito il subappalto secondo le indicazioni previste dall'art.119 del nuovo codice.

#### **9. PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura, in regola agli effetti fiscali, a 30 giorni dalla ricezione della stessa.

Resta infine inteso che questo ente possa acquisire, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

#### **10. PENALI E RESPONSABILITÀ POSTE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

L'affidatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente avviso, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività realizzata in dipendenza dello stesso.

Per inosservanza dei termini di esecuzione della fornitura si applicheranno le penali previste dal Capitolato Speciale.

#### **11. REVOCA DELL'AFFIDAMENTO/RECESSO**

La stazione si potrà avvalere della facoltà di revocare l'affidamento nel caso non siano rispettati gli impegni assunti in fase di raccolta di preventivi. La stazione potrà comunque recedere dal contratto secondo le modalità previste dalla normativa.

Le cause di risoluzione del contratto, comprese quelle di cui all'art.1456 c.c sono indicate nel Capitolato Speciale.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.



**Ambito Territoriale di Caccia VT 1**  
**ASSOCIAZIONE "ALTA TUSCIA"**  
*Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria*

## 12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del nuovo codice. Sono fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), d.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del nuovo codice per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla l. 21 febbraio 1991, n.52 e dell'all. II.14 del nuovo codice (disciplina delle condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti).

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## 13. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.

## 14. ALTRE INFORMAZIONI

La stazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, secondo le modalità previste dal nuovo codice, avvalendosi della facoltà di consegnare il servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art.17, c.9 del d.lgs 36/2023.

Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall'affidamento saranno a totale carico dell'affidatario.

Il presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della l. n.136/2010 e s.m.i.

### Allegati:

- A) il preventivo, indicando il numero dei capi disponibili per la fornitura ed il rapporto maschi/femmine;
- B) il capitolato speciale firmato digitalmente per accettazione;
- C) la dichiarazione sui requisiti generali;
- D) la dichiarazione di congruità dell'offerta;
- E) il modello di tracciabilità debitamente compilato e firmato digitalmente.

Il Direttore  
Dott. Luca Montacchini